



Direttiva n. 6

Data: 16.07.2019 /sul

Lotta contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera*)

1. Destinatari

La presente direttiva è destinata ai Servizi fitosanitari cantonali.

2. Obiettivo

La presente direttiva descrive la procedura relativa alla sorveglianza del territorio per l'individuazione precoce di focolai di *Diabrotica virgifera virgifera*, nonché le misure di lotta che vanno prese in caso di comparsa dell'organismo nocivo.

3. Base legale

Articoli 3, 41, 42 e 56 dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20).

4. Definizioni e abbreviazioni

<i>Diabrotica del mais (DM)</i>	Adulti o larve di <i>Diabrotica virgifera</i> ssp. <i>virgifera</i> Le Conte
<i>Focolaio</i>	Particella con mais in cui sono stati riscontrati esemplari della DM vivi o in cui nell'attuale anno civile è stato catturato mediante una trappola almeno un esemplare della DM. Le particelle confinanti con comprovata infestazione sono raggruppate in un unico focolaio
<i>Territorio delimitato</i>	Focolaio + zona circostante il focolaio con un raggio di almeno 10 chilometri
<i>Cantone</i>	Servizio cantonale competente (in genere servizio fitosanitario cantonale)

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Louis Sutter
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
Tel. +41 58 467 17 76, fax +41 58 462 2634
louis.sutter@blw.admin.ch
www.ufag.admin.ch

5. Misure

Secondo l'allegato 1 parte A dell'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20), la DM è un organismo nocivo particolarmente pericoloso la cui notifica e lotta sono obbligatorie in Svizzera.

5.1. Sorveglianza del territorio

5.1.1. Sorveglianza delle trappole in Svizzera

I Cantoni eseguono annualmente rilevamenti ufficiali per constatare l'eventuale comparsa della DM nel loro territorio. I rilevamenti si basano, in linea di principio, sulla creazione di una rete di trappole e su controlli regolari delle trappole conformemente al mandato del Servizio fitosanitario Agroscope.

5.1.2. Notifiche di sospetto

Se è notificata una sospettata presenza della DM e se questa sembra plausibile (p.es. a causa della stagione), il Cantone si occupa del caso, onde raccogliere eventuali prove. Le prove e gli esemplari catturati nelle trappole vanno inviati, per diagnosi, al laboratorio competente di Agroscope. La conferma della presenza della DM avviene in base a quanto determinato da Agroscope.

5.2. Misure in caso di comparsa della DM

5.2.1. Misure immediate

Se è confermata la presenza della DM, il Cantone prende le seguenti misure immediate:

- a. rilevamento della dimensione del focolaio sia mediante controlli visivi dei popolamenti di mais sia tramite la densificazione della rete di trappole d'intesa con il Servizio fitosanitario Agroscope;
- b. informazione del gestore nonché del Servizio fitosanitario federale.

5.2.2. Delimitazione del territorio

Non appena è nota la portata dell'infestazione, ma al più tardi alla fine del volo della DM, è necessario definire un territorio delimitato. Esso include una zona circostante il focolaio con un raggio di almeno 10 chilometri. Le particelle che si trovano parzialmente in questa zona rientrano interamente nel territorio delimitato. Il territorio delimitato va esteso in modo che le sue linee di separazione coincidano per quanto possibile con confini amministrativi, strade, sentieri o fiumi. Se i territori delimitati si sovrappongono o sono vicini dal punto di vista geografico (distanza tra i territori delimitati inferiore a 10 km), il territorio delimitato definitivo include le superfici interessate e quelle tra di esse.

5.2.3. Lotta

Nei territori delimitati, l'anno civile successivo è vietata la coltivazione di mais sulle particelle in cui è stato coltivato mais durante l'attuale anno civile.

6. Disposizioni derogatorie

Nelle aree in cui, a causa della ripetuta introduzione della DM da Paesi o da Cantoni confinanti, si può presumere che vi sia un elevato rischio di infestazione, i Cantoni possono ordinare misure più severe di quelle indicate al punto 5.2.3. In particolare possono ordinare un rigoroso avvicendamento delle colture (divieto di coltivazione di mais sulle particelle in cui è già stato coltivato mais l'anno precedente) in porzioni o nell'intero territorio del Cantone.

Su proposta di un Cantone, il Servizio fitosanitario federale può stabilire, per porzioni o per l'intero territorio del Cantone, disposizioni derogatorie alle misure indicate al punto 5.2.3., nella misura in cui ciò sia finalizzato ad acquisire conoscenze scientifiche e siano presi dei provvedimenti per:

- a. mantenere comprovatamente bassa la prevalenza della DM;
- b. evitare l'insediamento della DM.

7. Rendiconto

I servizi fitosanitari cantonali trasmettono costantemente al Servizio fitosanitario Agroscope, o al più tardi entro il 31 ottobre, i risultati della sorveglianza del territorio e, nel caso della comparsa della DM, tutte le informazioni rilevanti riguardo ai territori delimitati (indicazioni geografiche, materiale cartografico) nonché un breve rapporto sulle misure prese in questo territorio.

8. Contributi federali

I costi derivanti dall'esecuzione delle misure di cui al punto 5 sostenuti dai Cantoni sono rimborsati nella misura del 50 per cento dalla Confederazione. La Confederazione non concede, in linea di massima, contributi per l'indennizzo di gestori o proprietari.

9. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2019.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

sig. Gabriele Schachermayr
Vicedirettore